

325 - Cessione e prestito d'uso in oro

Aggiornamento al 13 aprile 2011

INFORMAZIONI SU CREDIVENETO

Denominazione e forma giuridica CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO Società Cooperativa
Società Cooperativa per Azioni a Resp. Limitata
Sede Legale e amministrativa: Via G. Matteotti, 11 – 35044 Montagnana (PD) – Italia
Tel. 0429/806111 – Fax 0429/800330
Sito internet: www.crediveneto.coop – e.mail: crediveneto@crediveneto.it
Iscritta al N° 5411 dell'Albo della Banca d'Italia – Codice ABI 07057
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il n. A162134
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È IL SERVIZIO DI CESSIONE E PRESTITO D'USO IN ORO

Operazione finalizzata all'approvvigionamento di materia prima per la lavorazione, senza impiego di capitali propri, posticipando l'acquisto del metallo a momenti favorevoli del mercato.

Tra i Principali rischi del servizio vi sono il rischio d'oscillazione del tasso e del prezzo del metallo secondo l'andamento del mercato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Tasso su prestito d'uso oro: calcolato sul valore dell'oro in prestito rilevato in base al prezzo dollaro/oncia risultante dalla media giornaliera dei fixing di Londra per tutto il trimestre di riferimento.

Spread su tasso	5,00%
Liquidazione degli interessi: gli interessi verranno liquidati trimestralmente in via posticipata, ordinariamente al 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno.	
Spread annuo per interessi di mora, punti da aggiungere al tasso contrattuale in vigore al momento della mora.	+ 4,00 punti
Spese emissione CVS Comunicazione Valutaria Statistica (prevista per importi superiori a 12.500 Euro o controvalore), in caso di acquisto del metallo.	Esenti

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente ha facoltà di estinguere anche in via anticipata i prestiti sia restituendo, previo accordo per la materiale restituzione, i quantitativi di oro nelle stesse condizioni ed aventi le stesse caratteristiche dell'oro prestato, sia acquistando l'oro prestato.

La restituzione alla banca si intenderà effettuata salvo buon fine e cioè dopo l'accertamento, del quale la banca si riserva la facoltà, del titolo, peso e qualità dell'oro.

La banca comunque si riserva la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore in denaro anziché la restituzione del metallo. Per l'acquisto il Cliente pagherà, con valuta due giorni bancari antecedenti alla data di scadenza, il prezzo della quantità dell'oro acquistato, calcolato sulla base del "fixing" di Londra trimestrale del trimestre precedente.

Da parte della Banca il contratto può essere risolto qualora:

- 1) il debitore non rientri entro 20 giorni da eventuali scoperture, chiuda il conto o sia divenuto insolvente o abbia diminuito garanzie che aveva date o non fornisca le garanzie che aveva promesse a norma dell' art 1186, ivi compreso il prodursi di eventi a carico a qualsiasi causa dovuti, tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente come valutati ad insindacabile giudizio della banca,
- 2) La documentazione prodotta non fosse veritiera o emergessero notizie che se conosciute prima non avrebbero dato luogo all'apertura di credito.
- 3) La mancata stipula o il mancato rinnovo delle polizze di assicurazioni
- 4) non rispetti l'obbligo di mantenere:
 - a) le giacenze in oro, anche sotto forma di oro in lavorazione e/o lavorato, a livelli almeno equivalenti alla quantità di metallo ricevuto in prestito;
 - b) non alienare l'oro senza il consenso scritto della banca.

325 - Cessione e prestito d'uso in oro

Aggiornamento al 13 aprile 2011

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca all'indirizzo di Montagnana (Pd) via G. Matteotti,11 - CAP 35044, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Liquidazione competenze	operazione di addebito degli interessi maturati sul conto corrente della clientela.
Comunicazione Valutaria Statistica (C.V.S.)	Comunicazione della clientela rilasciata per fini statistici dell'UIC/Banca d'Italia, contenente gli estremi dell'operazione mercantile nel caso di acquisto del metallo nei termini previsti.